



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 48

Riunione del 11 maggio 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente-Relatore

47.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - CIANO Stefano - Vice Allenatore A.S. GAETA Volley

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

CIANO Stefano, *violazione dell'art. 19, lettera a) e b) del R.A.T. per aver tenuto durante la gara 1043, ASD PALLAVOLO MINTURNO - A.S. VOLLEY GAETA del Concentramento U14/F, un comportamento altamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara, dopo che era stato ammonito durante la gara, proferendo parole irrispettose del tipo "VAFFANCULO A TE E CHI TI HA MANDATO", epiteto ripetuto più volte - "STRONZA" - "CORROTTA" definendo la FIPAV una "società di mafiosi".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 11 Maggio 2011 ove l'incolpato compariva personalmente.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione del Ciano da ogni attività federale per mesi sei;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato che nega gli addebiti allo stesso ascritti;



Premesso che

- durante la gara n. 1043 tra l'ASD Pallavolo Minturno e l'A.S. Volley Gaeta del Concentramento U14/F il vice allenatore della A.S. Volley Gaeta proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara;
- per tale contegno, il G.U del Comitato Provinciale di Latina disponeva, con comunicato del 9/3/2011, la sospensione in via cautelare del tesserato da ogni attività federale sino a tutto l'8 Maggio 2011;
- nella propria memoria difensiva, il Ciano negava la circostanza di aver rivolto al primo arbitro frasi ingiuriose e/o di contenuto minatorio evidenziando, soltanto, il proprio disappunto per una decisione arbitrale, a dire dello stesso, tecnicamente errata;
- rilevava, infine, un errore nell'individuazione della persona che avrebbe ingiuriato l'arbitro come attestato anche dalla relazione del Commissario di campo;
- ebbene, poichè tale documento è stato utilizzato anche dalla Procura Federale quale fonte di prova a carico dell'incolpato, appare opportuno, in via preliminare, esaminarne dettagliatamente il contenuto e porlo in raffronto con il referto di gara;
- dalla lettura congiunta dei due documenti emerge che l'incolpato NON abbia appellato l'arbitro come una "corrotta", definendo la FIPAV come "una società di mafiosi", dovendo attribuirsi tali frasi alla madre del vice allenatore Ciano, sig.ra Tabussi Anna Rosa;
- benché tali fatti siano meritevoli di una censura ancora più significativa in quanto provenienti da una donna e, per di più, da una mamma che assiste ad una gara di bambine Under14, essendo l'interessata tesserata presso la Fipav con il sodalizio A.S. Volley Gaeta, gli atti devono essere trasmessi alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni della normativa federale;
- in ogni caso, sia nella relazione del Commissario di campo che nel referto arbitrale risulta chiaramente che il sig. Stefano Ciano, nel contestare una chiamata del direttore di gara, pronunciava la frase "VAFFANCULO A TE E A CHI TI CI HA MANDATO";
- espressamente richiesto sul punto in sede di udienza, l'incolpato cercava di minimizzare la circostanza ammettendo di aver protestato su di un fischio, a dire dello stesso tecnicamente "abnorme", e di aver mandato a quel paese l'arbitro soltanto con il gesto della mano mentre si accomodava in panchina;
- ebbene, il comportamento tenuto dal vice allenatore Ciano non può essere in alcun modo minimizzato in quanto rappresenta una grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale ed un gesto che appare ancor più deplorabile se inserito nel contesto di una competizione sportiva di atlete (*rectius* bambine) Under 14 dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere;



- in tale contesto, inoltre, lo spirito educativo dovrebbe condurre i dirigenti delle società a mantenere un comportamento irreprensibile, soprattutto in momenti “critici” della gara e/o in caso di sconfitta, affinché lo stesso si ponga quale esempio positivo per le nuove generazioni;
- in tal modo argomentando, appare irrilevante e, se del caso puerile, l’argomentazione di individuare in un assunto errore nella conduzione della gara una scriminante dell’illecito sportivo contestato;
- anche la più grave svista del direttore di gara, infatti, non può in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un tesserato che vanta, come attestato nelle proprie memorie difensive, una esperienza pluriennale, a vario titolo, nell’ambito della pallavolo e che dovrebbe, anzi, mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione;
- ancor più grave appare tale comportamento in relazione alla gara nella quale lo stesso è intervenuto (Under 14) con il concreto pericolo di creare un precedente negativo che le atlete potrebbero emulare;
- per tali motivi, avendo il Ciano posto in essere solo una delle condotte contestate nel capo di incolpazione, appare congruo infliggere a carico del tesserato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 45 Reg. Giur., in aggiunta al presofferto, una sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale conferma il provvedimento cautelare emesso dal G.U. del Comitato Provinciale di Latina e delibera di infliggere a carico del tesserato Stefano Ciano la sanzione di mesi 3(tre) di sospensione da ogni attività federale, dai quali dovrà essere detratto il periodo di sospensione presofferto in via cautelare.

Contestualmente rimette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni della normativa federale commesse dalla tesserata sig.ra Tabussi Anna Rosa.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 27 maggio 2011